

Allegato "A" alla raccolta n. 35318

STATUTO

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1) E' costituita una associazione denominata "Associazione BNK209.it" con sede in Milano.

SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

ART. 2) L'associazione non ha finalità di lucro.

ART. 3) E' una Associazione culturale, democratica,

apartitica ed apolitica, che persegue i seguenti obiettivi:

- Tutela ed assistenza ed informazione sotto ogni forma possibile per imprese, professionisti, artisti, enti pubblici e privati, forme associative con o senza scopo i lucro e privati cittadini per quanto concerne rapporti con istituti bancari e/o organizzazioni operanti nel settore finanziario con sede in Italia o all'Estero in applicazione delle normative vigenti Codice Civile, T.U.B. Legge 385/93 sue successive modifiche ed aggiornamenti, Legge 507 del 30/12/1999 sue successive modifiche ed aggiornamenti, Legge 386 del 15/12/1990 sue successive modifiche ed aggiornamenti;

- Tutela ed assistenza ed informazione sotto ogni forma possibile per imprese, professionisti, artisti, enti pubblici e privati, forme associative con o senza scopo i lucro e privati cittadini per quanto concerne l'applicazione della Legge sulla Privacy in particolare T.U.P. Lg. 196/03 e successive modifiche ed aggiornamenti;

- Tutela ed assistenza ed informazione sotto ogni

forma possibile per imprese, professionisti, artisti, enti pubblici e privati, forme associative con o senza scopo i lucro e

privati cittadini per quanto concerne la prevenzione ed il contrasto del fenomeno usura in applicazione della Leggi vigenti in particolare Lg.108/96 e successive modifiche ed aggiornamenti;

Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale l'Associazione potrà inoltre:

- Organizzazione di convegni, meeting, congressi e corsi atti alla diffusione del corretto rapporto diritti-doveri tra utente e Istituti di Credito o struttura similare con qualunque mezzo idoneo allo scopo;

- Costituire fondi di assistenza e/o garanzia;

- Partecipare a organismi con potere decisionale di Enti, banche, finanziarie e altre strutture affini;

- Partecipare in attività di coordinamento con varie associazioni di categoria;

- Realizzare opportunità di sostegno finanziario a favore degli Associati.

- * diffondere la cultura in generale e, in particolare, l'interesse per lo studio e la ricerca nei campi della storia e della economia;

- * organizzare incontri, studi, convegni, conferenze, dibattiti nei campi di cui sopra, per sensibilizzare

privati cittadini, Istituzioni, Enti Pubblici e Privati;

- * stabilire rapporti di collaborazione con la Pubblica Amministrazione, nonché con altre Associazioni od Enti operanti nell'ambito economico in Italia e all'estero.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'associazione potrà editare su carta e/o su internet una propria pubblicazione.

PATRIMONIO ED ENTRATE

ART. 4) Il fondo comune dell'associazione è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'associazione stessa, a qualsiasi titolo acquisiti;

b) da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali donazioni, legati e lasciti.

ART. 5) Per l'adempimento dei suoi compiti, l'associazione dispone delle seguenti entrate:

a) quote associative;

b) contributi finanziari e benefici economici, provenienti da soggetti pubblici e privati;

c) proventi derivanti dall'organizzazione di manifestazioni, sottoscrizioni ed attività dell'associazione in generale.

ART. 6) Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione, o la distribuzione siano imposte per legge.

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, per il primo anno l'esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 2010.

Il Consiglio Direttivo prepara il bilancio che è approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile di ogni anno, fatta eccezione per l'anno 2010.

ART. 7) Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati o all'attività dell'associazione, o a costituire fondi di riserva (art. 4) in conseguenza di una deliberazione dell'assemblea.

ART. 8) Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la misura della quota associativa.

ART. 9) Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'associazione, né sono trasmissibili, se non nel caso di successione per causa di morte.

SOCI

ART. 10) L'associazione si compone di un numero illimitato di associati.

I soci si distinguono in soci fondatori e ordinari.

Sono fondatori quelli che sono intervenuti nell'atto costitutivo dell'associazione; ordinari tutti gli altri.

L'associazione riconosce pari diritti e pari opportunità a tutti i soci, senza distinzione di sesso, razza, religione, nazionalità e orientamento sessuale.

ART. 11) Possono far parte dell'associazione tutte le persone fisiche maggiorenni, che facciano espressa domanda di adesione e s'impegnino al rispetto dello Statuto ed al versamento annuale della quota associativa.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di voti.

ART. 12) Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'associazione ed a frequentarne i locali; il tutto con le modalità e nel rispetto del presente Statuto e

delle deliberazioni degli organi dell'associazione.

Solo i soci in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di voto nell'assemblea e godono del diritto elettorale attivo e passivo.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 13) I soci sono obbligati a:

a) rispettare le disposizioni del presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi dell'associazione;

b) versare le quote associative annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;

c) non creare gravi disordini o gravi dissidi tra i soci, né danneggiare moralmente e materialmente l'associazione.

ART. 14) Recesso, decadenza, esclusione, o morte del socio.

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione, o per causa di morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione, dandone comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo, entro e non oltre il trenta settembre dell'anno in corso.

Decade automaticamente il socio che non sia al corrente con il pagamento della quota associativa annuale e non si metta in regola entro venti giorni dalla richiesta inviata al Consiglio Direttivo.

L'esclusione può essere dichiarata dall'assemblea dei soci (art. 24 comma 3 cod. civ.) nei casi in cui il socio:

* violi le norme del presente Statuto o dei Regolamenti dell'associazione;

* danneggi moralmente e materialmente l'associazione;

* sia causa di gravi disordini o gravi dissidi tra i soci.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea ed ha effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la relativa comunicazione motivata è inviata all'escluso, a mezzo lettera raccomandata A.R.

Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati, come sopra precisato ex art. 24, ultimo comma cod. civ.

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

ART. 15) Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Tesoriere,
- d) il Presidente,
- e) il Segretario.

ART. 16) Tutte le cariche associative non prevedono alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell'attività svolta.

ART. 17) L'attività dell'associazione e il suo regolare funzionamento dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite fornite dagli associati.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 18) L'Assemblea dei soci è sovrana e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

L'Assemblea, costituita da tutti i soci, è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e, quando occorra, per il rinnovo delle cariche sociali.

Inoltre essa viene convocata ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario od opportuno, ovvero quando un terzo dei soci ne faccia richiesta motivata.

La convocazione deve avvenire: mediante lettera semplice e/o E-Mail e/o affissione della convocazione c/o i locali dove ha sede l'Associazione e/o tramite comunicazione nel sito web, da inviare almeno una settimana prima dell'assemblea a tutti i soci.

ART. 19) L'Assemblea, presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere anziano per età, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci più uno e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ogni socio esprime un solo voto e può farsi rappresentare solo da altro socio, mediante delega scritta; in ogni caso nessun socio può rappresentare più un altro socio.

Di ogni adunanza dell'Assemblea il Segretario, designato di volta in volta tra i presenti,

redigerà, su apposito registro, il verbale, che sarà controfirmato dal Presidente.

ART. 20) E' competenza dell'Assemblea deliberare sui seguenti argomenti:

- a) approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
- b) elezione del Consiglio Direttivo;
- c) fissazione delle direttive generali per l'attività dell'associazione;
- d) qualsiasi altro argomento che il Presidente o il Consiglio Direttivo ritengano opportuno sottoporre alla sua attenzione;
- e) L'esclusione del socio ex art. 24, comma 3 cod. civ.;

ART. 21) L'Assemblea delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci sui seguenti argomenti:

- a) modifica dello Statuto;
- b) scioglimento.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 22) Il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci.

I componenti durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

L'elezione avviene a scrutinio segreto ed ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 23) Il Consiglio Direttivo neo eletto, entro sette giorni dalla data dell'Assemblea, si riunisce per l'elezione del Presidente, che sarà comunicata ai soci.

ART. 24) Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, l'Organo stesso provvederà al loro reintegro per cooptazione e ne darà immediata comunicazione ai soci.

Se il numero dei componenti si riduce a meno della metà, il Consiglio è da considerarsi decaduto ed il Presidente convocherà, entro un

mezzo, l'Assemblea dei soci per una nuova elezione.

ART. 25) Il Consiglio di riunisce almeno una volta all'anno per redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta motivata da almeno due membri.

La convocazione deve essere effettuata mediante lettera semplice, o e-mail, da inviare almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio, presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Consigliere anziano per età, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 26) E' compito del Consiglio Direttivo:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) deliberare in ordine alla ammissione, alla decadenza ed all'esclusione dei soci;
- c) gestire il patrimonio della associazione e provvedere al perseguimento delle finalità associative, nell'ambito delle direttive generali date dall'Assemblea;
- d) procedere alla nomina del Presidente;
- e) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- f) fissare la misura della quota associativa annuale.
- g) organizzare l'Associazione, il suo operato, il suo sviluppo la sua propagazione all'interno del territorio Italiano.

ART. 27) Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, un Segretario, un Tesoriere e eventuali altre figure stabilite dal Consiglio Direttivo, ritenute indispensabili per il conseguimento dell'oggetto. Il Segretario ha la funzione di mettere in azione e in pratica le decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

PRESIDENTE

ART. 28) Il Presidente ha il potere di firma e ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; presiede le adunanze dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, ne ordina la convocazione e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Qualora non sia disponibile o sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, il Presidente sarà sostituito dal Consigliere più anziano per età anagrafica.

Il Presidente per il raggiungimento degli scopi sociali apre un conto corrente bancario per la gestione dei fondi dell'associazione e ha firma libera per effettuare tutti i versamenti sul conto, mentre per qualsiasi uscita di spesa la sua firma sarà abbinata a quella del Tesoriere.

ART. 29) E' fatto divieto al Presidente, legale rappresentante PT dell'associazione, di richiedere libretti per assegni bancari, prestiti, scoperti di conto corrente, mutui e qualsiasi altri finanziamenti di qualsiasi genere e/o a qualsiasi titolo.

Per assicurare la massima trasparenza, il tesoriere invia a tutti i soci senza indugio la copia integrale dell'estratto conto inviato trimestralmente dalla banca alla associazione tramite pubblicazione all'interno dell'Area Riservata prevista nel sito web dell'Associazione.

L'associazione effettuerà tutti i pagamenti solo per mezzo di bonifici bancari per assicurare la massima trasparenza ai soci.

SCIoglimento

ART. 30) La durata dell'associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei soci, come previsto all'art. 21.

ART. 31) In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, il patrimonio residuo, dopo la chiusura della fase di liquidazione, dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di

Controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORME APPLICABILI

ART. 32) Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Terni.

ART. 33) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di associazioni di cui al codice civile e alla normativa speciale in materia.